



Firmato digitalmente da LUCIANO PETRILLO

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI LA

SPEZIA:80014590113

Notaio Luciano Petrillo

Largo Matteotti, 32

54100 Massa

Tel. 0585 43002

Fax 0585 315621

Repertorio n. 9374

Raccolta n. 6935

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due maggio duemilaventidue, nel Comune di Massa, Largo Matteotti n. 32, nel mio studio, alle ore sedici e minuti venti.

Innanzitutto a me Luciano Petrillo, Notaio con sede in Massa, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti della Spezia e Massa,

si è riunita

l'assemblea degli associati dell'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DISABILI DON CARLO GNOCCHI O.N.L.U.S."** in sigla **"A.Po.Di. O.N.L.U.S."**, con sede in Massa (MS), via Don Carlo Gnocchi n. 24, codice fiscale 92004260458, partita IVA 00608850459, costituita con atto ricevuto dal Notaio Dario Dalle Luche già di Massa in data 19 dicembre 1988, rep. n. 34468; associazione riconosciuta, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Massa Carrara al n. 5 di Repertorio in data 29 dicembre 2005 ed iscritta nel Registro Regionale della Toscana delle Organizzazioni di Volontariato con il numero MS-69;

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Modifiche di Statuto conseguenti alla legge del Terzo Settore (Dl 3 luglio 2017, n. 117) e altre modifiche; approvazione;
- 2. Varie ed eventuali;

è presente

- **ALIBONI MARIO**, nato a Carrara (MS) il 2 gennaio 1956, residente in Carrara (MS), via Genova n. 38, domiciliato, per la carica, presso la sede sociale, ove sopra (codice fiscale LBN MRA 56A02 B832U); in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Detto costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara esatti i dati innanzi riportati e mi chiede di redigere il presente verbale di assemblea straordinaria della predetta associazione, riunitasi per oggi in quest'ora e luogo. Aderisco alla richiesta e do' atto di quanto segue. Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 16 (sedici) del vigente statuto, il qui costituito **ALIBONI MARIO**, il quale

constatato

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno;
- la presenza, in proprio o per delega, di numero 22 (ventidue) associati dei 27 (ventisette) associati aventi diritto al voto alla data odierna, e precisamente gli associati indicati nell'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa volontà del comparente;

Registrato a Massa-Carrara

il 12 maggio 2022

serie II' al n. 2861

- che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a sè medesimo

ALIBONI MARIO (Presidente), Danzi Anna, nata a Lodi il 13 agosto 1946 (Consigliere), Gaiazzi Enrico, nato a Milano (MI) il 23 novembre 1946 (Consigliere), Lagormasini Marco, nato a Carrara il 17 novembre 1953 (Consigliere), Calochira Luciana, nata a Fiume il 29 dicembre 1939 (Consigliere), mentre risultano assenti i signori Sartorio Giuliana, nata a Carrara il 16 febbraio 1954 (Segretaria), Pelliccia Giovanni, nato a Massa il 20 aprile 1956 (Tesoriere), Tommasi Sergio, nato a Carrara il 26 agosto 1953 (Consigliere), i quali hanno dichiarato di essere informati della presente assemblea e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che la prima convocazione dell'assemblea indetta in questo stesso luogo per il giorno 29 aprile 2022 per le ore 23 (ventitré) e minuti 59 (cinquantanove) è andata deserta;

- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 (sedici) dello Statuto l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

dichiara,

conseguentemente, l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno, e apre la discussione sull'ordine del giorno.

Trattando unitariamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea che occorre modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cd Enti del Terzo Settore).

In particolare il Presidente espone che:

- nella denominazione deve essere contenuta l'espressione Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS;

- l'ente non ha scopo di lucro;

- le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore; i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta;

- tra le attività sportive alla cui promozione è dedicata l'associazione deve essere ricompresa anche l'attività di bowling.

Il Presidente propone, quindi, di approvare, il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata.

L'Assemblea, quindi, dopo breve discussione, all'unanimità

d e l i b e r a

1) di accogliere le proposte tutte del Presidente circa l'adeguamento dello statuto alle norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto

di approvare la integrale riformulazione dello statuto, che,

letto da me Notaio al Presidente in assemblea, al presente atto si allega, quale parte integrante, sotto la lettera "B";
2) di delegare l'organo amministrativo e per esso il suo presidente ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'Art. 82 secondo periodo III comma del D.Lgs. 117/2017 (esenzione da imposta di registro). Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (Art. 82 V comma del D.Lgs. 117/2017).

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e minuti venticinque.

Del presente atto - scritto in gran parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in piccola parte a mano da me Notaio su sei pagine di due fogli - ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciassette e minuti trenta.

Firmato: Mario Aliboni

Luciano Petrillo (impronta del sigillo)

Aliboni	Mario	02-gen-56	Carrara	LBNMRA56A02B832U	delegato	X AMONIO Aliboni
Aliboni	Francesca	24-feb-80	Carrara	LBNFNC80B04B832K	delega a Grassi Simonetta	delega a Grassi Simonetta
Bertolini	Maria Cristina	09/03/1953	CARRARA	BRTMCR54H57B832T	delega a Romanelli Roberta	delega a Romanelli Roberta
Bussini	Daniela	02-lug-51	Tivoli	BSSDNL51H542182H		
Calochira	Luciana	29-dic-39	Carrara	CLCLCN39T69D620Y		
Cini	Stefano	27-dic-55	Abbadia S.S.	CNISFN55T27A006S		
Corbo	Orsola	12/07/1961	Roma	CRBRSL61L52H501I		
Crudeli	Giuseppe	15/11/1954	carrara	CRDGPP54S15B832U	delega a Dossena Tiziana Rita	delega a Dossena Tiziana Rita
Danzi	Anna	13-ago-46	Lodi	DNZNNA46M53E648H		
Domini	Elisabetta	02-feb-59	carrara	DNNLBT59B42B832Z		
Dossena	Tiziana Rita	23-gen-55	Milano	DZZTNR55A63F205P		
Dossena	Marina	29-giu-31	Milano	DSSMRN81H69F205B	delega a Dossena Tiziana Rita	delega a Dossena Tiziana Rita
Gaiazzi	Enrico	23-nov-46	Milano	GZZNRC46S23F205P	delega a Romanelli Roberta	delega a Romanelli Roberta
Gherardi	Gilberto	16-feb-34	Carrara	GHRGBR34B16B832E		
Grassi	Simonetta	31-ott-60	Carrara	GRSSNT60R71B832D		
Lagomarsini	Marco	17-nov-53	Carrara	LGMNRC53S17B832U		
Mannelli	M Adelaide	20/08/1959	carrara	MNNMDL59M60B832A	delega a Galazzi Enrico	delega a Galazzi Enrico
Marchi	Graziella	25/5/1964	MASSA	HRCGLG25E5T023K		
Menconi	Luana	13/11/1953	carrara	MNCLNU53S13B832U	delega a Grassi Simonetta	delega a Grassi Simonetta
Pelliccia	Giovanni	20-apr-56	Massa	PLLGNN56D20F023X	delega a Lagomarsini Marco	delega a Lagomarsini Marco
Romanelli	Roberta	13-lug	CARRARA	RMNRT36L53B832L		
Santorio	Giuliana	16/02/1954	carrara	SRTGLN54B56B832B	delega a Aliboni Mario	delega a Aliboni Mario
Scroglieri	Andrea	13-mar-49	Carrara	SCRNDR49C13B832O	delega a Marchi Graziella	delega a Marchi Graziella
Scroglieri	Marco	07-ago-83	MASSA	SCRMCR83M07F023M	delega a Marchi Graziella	delega a Marchi Graziella
Tommasi	Sergio	26-ago-53	Carrara	TMMSRG53M26B832Z	delega a Galazzi Enrico	delega a Galazzi Enrico
Tonozzi	Luciano	07-feb-47	Carrara	TNZLCN47B07B832H		
Vignali	Luca	30/10/1995	MASSA	VGNLCU95R30F023V	delega a Aliboni Mario	delega a Aliboni Mario



Mario Aliboni

Luciano Petrillo

STATUTO

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DISABILI DON CARLO GNOCCHI APS - A.Po.Di. ASD APS

TITOLO I - IDENTITA'

ART. 1 - Costituzione, denominazione e normativa di riferimento

A norma del Codice civile, del D.Lgs. 36/2021 e del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) è costituita l'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale senza finalità di lucro denominata "ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DISABILI DON CARLO GNOCCHI APS", in breve "A.Po.Di. ASD APS", da ora in avanti indicata con il termine "Associazione".

ART. 2- Sedi e durata

L'Associazione ha sede legale in Marina di Massa (MS) in via Don Carlo Gnocchi n. 24.

Il Consiglio Direttivo può istituire sia sul territorio nazionale sia all'estero sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell'Associazione.

L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata. In qualsiasi momento l'Assemblea potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 3 - Scopo, finalità ed obiettivi

L'Associazione agisce perseguendo secondo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante prestazioni volte alla prevenzione o rimozione di situazioni di bisogno della persona umana o della collettività.

Scopo dell'Associazione è migliorare la qualità della vita delle persone, realizzando percorsi integrati e condivisi, attraverso la promozione della cultura sportiva dilettantistica e la pratica di sport (nuoto, canoa, vela, atletica, tiro con l'arco, equitazione, volteggio equestre, sci, tennis tavolo, etc.) rivolti ai disabili (intellettivi, fisici, sensoriali), alle persone nel disagio e ai normodotati.

Per l'Associazione "sport" significa benessere psico-fisico e la possibilità di fare nuovi incontri, nuove esperienze, di viaggiare e di sorridere ancora. Attraverso l'educazione sportiva si persegue la ricerca di una sempre maggiore autonomia dei diversamente abili.

L'Associazione si propone quindi i seguenti obiettivi specifici:

- abbattere i pregiudizi e le barriere fisiche e culturali, attraverso la condivisione quotidiana della pratica sportiva;
- progettare e organizzare eventi sportivi con ricadute turistico ricreative;
- promuovere una educazione sportiva tra i bambini e gli adolescenti, attraverso il coinvolgimento delle scuole, orienta-

ta principalmente alla tolleranza e al rispetto delle persone e del patrimonio collettivo;

- creare luoghi di incontro e socializzare per agevolare il rinvenimento di spazi destinati ai giovani, al di fuori della famiglia e della scuola, per migliorare le capacità relazionali di ciascuno.

ART. 4 - Attività

Per il raggiungimento dello scopo, finalità ed obiettivi di cui al precedente art. 3, l'Associazione si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

* organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - compresa l'attività didattica nonché l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive - volte alla promozione, diffusione, tutela e sviluppo delle discipline sportive a cui è affiliata e di quelle collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa e creando, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore;

* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 166/2016 e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore; in particolare attraverso la realizzazione di progetti sportivi ed affini.

L'Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, delle seguenti attività sportive e delle discipline sportive collegate:

- Vela
- Nuoto
- Ginnastica
- Canoa
- Equitazione
- Atletica leggera
- Calcetto
- Tennis Tavolo
- Tiro con l'Arco
- Sci
- Bocce
- Bowling

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà:

- avviare nuove attività sportive e/o affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali, a Discipline Sportive Associate, ad Associazioni Benemerite e ad Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;

- realizzare progetti all'interno delle scuole finalizzati a migliorare l'inserimento del bambino/ragazzo all'interno della sua classe, migliorare le condizioni psico-fisiche degli alunni attraverso lo sport e il gioco;

- operare nel settore dell'attività sportiva terapeutica e promuovere la coesione e solidarietà tra familiari di soggetti disabili, al fine di organizzare e coordinare obiettivi del "Dopo di Noi" con iniziative dirette ad incentivare l'autonomia, l'assistenza, la cura, la riabilitazione, l'integrazione sociale dei disabili.

L'Associazione intende, altresì, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire all'associato abbigliamento e altri beni e attrezzature per l'esercizio della disciplina sportiva.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare altresì attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In qualsiasi caso, l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà altresì operare in collaborazione con altri Enti, Istituzioni e soggetti sia pubblici che privati.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a federazioni, confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esi-

stenti o da costituire.

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 5 - Requisiti degli associati

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Gli associati possono essere:

- fondatori: persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo e versano annualmente la quota associativa come previsto e deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

- ordinari: coloro che partecipano attivamente alla vita associativa e versano annualmente la quota associativa come previsto e deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

- sportivi: atleti, tecnici ed educatori che praticano attivamente una o più delle discipline sportive organizzate dall'Associazione e versano annualmente la quota associativa come previsto e deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

- sostenitori: coloro che, pur non partecipando alla vita attiva dell'Associazione, la sostengono versando annualmente una quota associativa appositamente deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

- benemeriti: coloro che, in base ad una deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo; versano annualmente una quota associativa appositamente deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

- onorari: individuati dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea tra le persone fisiche che si siano distinte per aver dato significativi contributi morali e materiali alla realizzazione delle finalità associative; sono esentati al versamento della quota associativa.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie è

puramente formale e non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Il passaggio degli associati da una categoria all'altra deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Ammissione

Possono chiedere di essere ammessi come associati tutte le persone fisiche mediante inoltro al Consiglio Direttivo di una domanda scritta e dietro presentazione di due associati all'Associazione.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato deve indicare i dati anagrafici e le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire all'Associazione e dichiarare:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- di rispettare lo statuto e/o le norme stabilite dalle Federazioni di appartenenza;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio - formulato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione a socio con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni o da persone prive della capacità di agire le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il rappresentante legale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi associativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati, maggiorenni ed aventi capacità di agire, hanno diritto a partecipare e a votare nell'assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro Associati. Sono eleggibili alle cariche associative coloro che hanno maturato almeno due anni di appartenenza all'Associazione.

In caso di rinnovo del Consiglio Direttivo successivamente

all'approvazione di questo statuto si stabilisce che sono eleggibili alle cariche associative coloro che hanno maturato almeno sei mesi di appartenenza all'Associazione.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede associativa, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento interno.

Gli associati hanno il diritto di esaminare tutti i libri associativi, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo, nonché i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa annuale, nell'importo e nelle modalità di versamento stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.

Gli associati che prestano attività di volontariato saranno assicurati come previsto all'art. 18 del Codice del terzo settore.

Tutti gli associati sportivi devono essere soci anche dell'Organismo Sportivo di appartenenza; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi all'Organismo Sportivo di appartenenza devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione.

Gli associati fondatori, attivi, sostenitori, benemeriti e onorari possono essere iscritti solo all'Associazione come previsto e disciplinato dalle disposizioni in materia di ammissione.

Art. 8- Scioglimento rapporto associativo

La qualità di associato cessa per recesso, morte o esclusione. L'associato può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo a provvedere a cancellarlo dal Libro associati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione dell'associato dall'Associazione, per i seguenti motivi:

- non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento

della quota associativa;

ed in genere, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Gli associati esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Il Consiglio Direttivo, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, provvede alla revisione del Libro Associati. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo. Avverso la decisione di esclusione del socio, l'associato escluso può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, proporre appello Assemblea.

Il recesso, la morte o l'esclusione dell'associato non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

TITOLO III - ORGANI

Art. 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
 - l'Organo di controllo se nominato od obbligatorio per legge.
- Gli organi dell'Associazione sono tenuti ad assicurare un'informazione costante e tempestiva sullo svolgimento delle loro funzioni.

Nell'individuazione delle funzioni statutarie ed operative e nella composizione degli organi, l'Associazione si impegna a promuovere una presenza equilibrata tra i generi che siano associati dell'Associazione.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 10 - Assemblea: compiti

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti inderogabili:

- discutere e deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sulla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sulla revoca del Presidente, Presidente Onorario, Tesoriere e Segretario;
- discutere e deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- discutere e deliberare sull'approvazione del programma annuale, e del relativo bilancio preventivo;
- discutere e deliberare sull'approvazione di eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari, elaborati dal Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi di esercizio

e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

- ratificare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- discutere e deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- discutere e deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11- Assemblea: convocazione

L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e degli indirizzi programmatici per l'anno successivo.

Su deliberazione unanime, e adeguatamente motivata, il Consiglio Direttivo può deliberare il rinvio della sunnominata convocazione non oltre trenta giorni.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata mediante lettera, fax, posta elettronica ovvero mediante affissione di avviso di convocazione nelle sedi associative con preavviso di almeno 15 giorni dalla data dell'adunanza: in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 8 giorni.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Art. 12- Assemblea: costituzione e deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz'ora dall'orario fissato, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, trascorsi almeno 30 minuti dalla prima, delibera validamente qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea riunita per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per le altre operazioni straordinarie, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

Qualora l'Assemblea si trovasse nelle condizioni di deliberare a maggioranza, questa delibererà:

- in sede ordinaria: a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati se l'Assemblea si riunisce in prima convocazione, ovvero, se si riunisce in seconda convocazione, a maggioranza degli associati intervenuti indipendentemente dal numero;

- in sede straordinaria: con i due terzi dei voti degli associati presenti.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli associati.

Art. 13 - Assemblea: votazioni

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

La votazione della nomina del Consiglio Direttivo deve avvenire per scrutinio segreto.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente può scegliere due scrutatori fra i presenti.

L'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza) ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri, ivi compreso il Direttore pro-tempore dell'Istituto di Riabilitazione senza scopo di lucro "S. Maria alla Pineta" di Marina di Massa o di un suo delegato, e i responsabili delle Sezioni Sportive.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Presidente Onorario, il Segretario e il Tesoriere.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Direttore pro-tempore dell'Istituto di Riabilitazione senza scopo di lucro "S. Maria alla Pineta" di Marina di Massa facente parte integrante della Fondazione Don Carlo Gnocchi o di un suo delegato e i responsabili delle Sezioni Sportive. In ogni caso, a norma del co. 5, art. 26 del Codice del terzo settore, la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è riservata all'Assemblea.

Qualora esigenze di gestione lo rendano necessario, il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Presidente Onorario, dal Tesoriere, dal Segretario e dai responsabili di sezione. L'operato del Comitato Esecutivo dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 15 - Consiglio Direttivo: riunione e convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno otto volte l'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera ovvero per fax, e-mail, inviata almeno otto giorni prima della data di convocazione.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, indipendentemente dalle modalità della convocazione, qualora siano presenti la totalità dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'intervento in Consiglio Direttivo può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza) ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Art. 16 - Consiglio Direttivo: poteri e funzioni

I consiglieri sono eletti dall'Assemblea e durano in carica per un quadriennio.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte delle Federazioni di appartenenza. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni assembleari;
- approvare l'ammissione e l'esclusione, la sospensione degli associati ed accettarne il recesso;
- autorizzare o delegare il Presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative;

- redigere il bilancio consuntivo di esercizio e il programma

annuale preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente ad una relazione annuale sull'attività dell'Associazione;

- redigere e proporre all'Assemblea regolamenti e direttive che disciplinano la definizione dell'attività associativa da svolgere, i criteri e le priorità della stessa;

- curare i rapporti con gli organismi internazionali;

- esaminare e approvare le proposte di assunzione e di collaborazione professionale;

- esaminare e approvare le proposte di nomina dei coordinatori di settore e di altri incarichi di lavoro specifici;

- determinare di anno in anno la quota di iscrizione degli associati;

- assicurare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione costante delle attività, della gestione, dell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie;

- curare l'organizzazione di tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l'Associazione è stata costituita.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati o terzi.

Il Consiglio può conferire ai consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia agli associati che a terzi procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17- Consiglio: sostituzione dei Consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Nel caso non venga delegato nessun consigliere alla carica di Tesoriere, le funzioni di quest'ultimo vengono esercitate dal Presidente.

Al Presidente spetta la firma degli atti associativi approva-

ti dal Consiglio Direttivo e che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire ai consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia agli associati che a terzi procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti

Art. 19 - Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario il quale dovrà:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'Associazione;

ed in genere assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Tesoriere

Spettano al Tesoriere le seguenti funzioni e compiti:

- curare l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti di natura fiscale, legale e valutaria, ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari e l'Amministrazione postale.

ART. 21 - Commissioni e Comitati

Il Consiglio Direttivo può istituire, deliberandone le funzioni ed i compiti, Comitati e/o Commissioni composte da associati e terzi.

I Comitati e le Commissioni avranno come unico scopo quello di realizzare le finalità istituzionali ed i programmi approvati dall'Assemblea.

Un regolamento interno, redatto a cura del Consiglio Direttivo, disciplinerà le modalità di lavoro e di deliberazione di ciascuna Commissione e/o Comitato.

ART. 22 - Presidente Onorario

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare alla carica di Presidente Onorario un associato o terzo che si sia distinto per aver dato significativi contributi morali e materiali alla realizzazione delle finalità associative.

Il Presidente Onorario ha solo funzioni di rappresentanza istituzionale nelle manifestazioni pubbliche ed è escluso espressamente alcun potere decisionale ed amministrativo.

Art. 23 - Organo di controllo

Qualora l'Assemblea lo ritenga necessario, ovvero in caso di obbligo di legge, al fine di garantire il buon funzionamento

dell'Associazione, può istituire un Organo di controllo che potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per quattro esercizi, coincidenti con il quadriennio olimpico, e i suoi membri sono nominati dall'Assemblea e possono essere rieletti; l'Assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.

Il Revisore contabile dura in carica per quattro esercizi, coincidenti con il quadriennio olimpico, è nominato dall'Assemblea e può essere rieletto.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 - Decadenza dalle cariche elettive

I consiglieri, i sindaci e quanti altri abbiano incarichi sociali decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze ingiustificate nel corso di un anno, nelle riunioni alle quali dovevano partecipare come membri di diritto. Le cariche associative non possono essere cumulate.

TITOLO IV - PATRIMONIO

Art. 25 - Risorse economiche

L'Associazione dispone delle quote associative, dei contributi pubblici, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse, nonché da attività di raccolta fondi.

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili, ivi compreso valori mobiliari, quote di partecipazione societarie purché nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

Qualora l'Associazione si avvalga di beni di proprietà degli associati o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 26 - Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo di esercizio deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del terzo settore.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Il Consiglio Direttivo può redigere inoltre con cadenza alme-

no biennale il bilancio sociale dell'Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

TITOLO V - RISORSE UMANE

Art. 27 - Partecipazione democratica dello staff e dei volontari, associati e beneficiari

L'Associazione favorisce la partecipazione di lavoratori, collaboratori, giovani in servizio civile e volontari, associati, nonché beneficiari alla vita associativa, promuovendo il confronto e la collaborazione con gli associati, le strutture e le commissioni di lavoro, i servizi e gli organi eletti dall'Assemblea.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 28 - Istruttori, dipendenti e collaboratori

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione può avvalersi di personale dipendente, di collaboratori ed istruttori.

I rapporti tra l'Associazione e i lavoratori sono disciplinati dall'art. 16 del Codice del terzo settore.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può stipulare accordi professionali.

Art. 29 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene nei casi stabiliti dalla legge ovvero può essere proposta su richiesta motivata di almeno il 25% degli associati oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità sportive.

Art. 31 - Sezioni Sportive

Sono Sezioni sportive dell'Associazione:

- la sezione Special Olympics Italia
- la sezione Comitato Paralimpico Italiano
- la sezione Tiro con l'Arco - Fitarco
- la sezione Equitazione e Volteggio Equestre - Fise

Le Sezioni avranno autonomia gestionale, economica ed organizzativa come previsto e disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo sentito gli associati sportivi di sezione.

Il Consiglio Direttivo nominerà, sentendo gli associati sportivi delle singole sezioni, un responsabile di sezione al quale sarà affidata la responsabilità della gestione economica ed organizzativa della sezione stessa. Detto responsabile farà parte del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

Il Consiglio, nella sessione ordinaria, potrà costituire nuove sezioni nelle discipline sportive e nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi associativi definendo per ogni singolo caso l'autonomia gestionale, organizzativa ed economica.

Art. 32 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati sportivi e tra gli associati sportivi medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni di appartenenza.

Per tutti gli altri associati, tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati non sportivi ovvero tra questi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Massa.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbi-

trale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni. Dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Massa. L'arbitrato avrà sede in Massa ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 33 - Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con uno o più regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Si applicano altresì le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata ed in genere alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato: Mario Aliboni

Luciano Petrillo (impronta del sigillo)

